



Unione Europea



Repubblica Italiana

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

PRAIA A MARE

Via Verdi n. 40 – Tel. Fax 0985/72106 – C.F. 96031260787

[csic8au004@istruzione.it](mailto:csic8au004@istruzione.it) - [csic8au004@pec.istruzione.it](mailto:csic8au004@pec.istruzione.it) - [www.icpraiaamare.gov.it](http://www.icpraiaamare.gov.it)

87028 -PRAIA A MARE (CS)

**«Ambienti di apprendimento virtuali e in presenza»**

**Praticare la didattica a distanza”**

**Piattaforma SOFIA ID. 42978 On line 30 ore**

***SICUREZZA E PRIVACY***  
***NELLA SCUOLA ITALIANA***  
***CON LA D. A. D.***

***Docente: RSPP prof. Francesco Marsiglia***

***Praia A Mare (CS) 08 Maggio 2020***

# **QUADRO NORMATIVO**

---

## **Regolamento Ue 2016/679 - GDPR**

**(General Data Protection Regulation)**

**(Regolamento generale sulla protezione dei dati)**

## **DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101**

**Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle  
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679**



***Modifiche***

***al codice in materia di protezione dei dati personali***

**D. lgs 163/03**

## in estrema sintesi col GDPR:


---

- Si introduce il concetto di maggiore responsabilità del titolare;
- Si introducono importi più elevati per le sanzioni amministrative;
- Si introducono concetti di “**privacy by design**”, di **valutazione d’impatto** e **data breach**;
- Nomina di un responsabile del trattamento;
- Responsabile della protezione dei dati;
- Si introducono regole più chiare su informativa e consenso;
- Viene ampliata la categoria dei diritti che spettano all’interessato;

# PRIVACY BY DESIGN” VALUTAZIONE D’IMPATTO E DATA BREACH;



# Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA)



# Provvedimento del 26 marzo 2020 –

## "Didattica a distanza: prime indicazioni - ALLEGATO 1

### 1) Base giuridica del trattamento dei dati personali

- La scuola è autorizzata a trattare i dati per tutte le categorie (docenti, genitori, alunni)
- **Con l'attivazione della DAD attivata dal 08 Marzo 2020, non deve pertanto essere richiesto agli interessati (docenti, alunni, studenti, genitori) uno specifico consenso al trattamento dei propri dati personali funzionali allo svolgimento dell'attività didattica a distanza, in quanto riconducibile – nonostante tali modalità innovative – alle funzioni istituzionalmente assegnate a scuole ed atenei.**

### 2) Privacy by design e by default: scelta e configurazione degli strumenti da utilizzare

- Spetta in primo luogo alle scuole e alle università la scelta e la regolamentazione, degli strumenti più utili per la realizzazione della didattica a distanza.
- La valutazione di impatto, **non è necessaria se il trattamento effettuato dalle istituzioni scolastiche e universitarie**, ancorché relativo a soggetti in condizioni peculiari quali minorenni e lavoratori, non presenta ulteriori caratteristiche suscettibili di aggravarne i rischi per i diritti e le libertà degli interessati. (quali, tra le altre, quelle che comportano nuove forme di utilizzo dei dati di geolocalizzazione o biometrici).

# Provvedimento del 26 marzo 2020 –

## "Didattica a distanza: prime indicazioni - ALLEGATO 1

### 3) Ruolo dei fornitori dei servizi on line e delle piattaforme

- Qualora la piattaforma prescelta comporti il trattamento di dati personali di studenti, alunni o dei rispettivi genitori per conto della scuola o dell'università, il rapporto con il fornitore (quale responsabile del trattamento) dovrà essere regolato con contratto o altro atto giuridico (art. 28 del Regolamento). E' il caso, ad esempio, del registro elettronico, il cui fornitore tratta i dati per conto della scuola e, pertanto, assume il ruolo di responsabile del trattamento. Le eventuali, ulteriori attività di didattica a distanza, talora fornite da alcuni registri elettronici, possono essere in alcuni casi già disciplinate nello stesso contratto di fornitura stipulato.

I.C. PRAIA

- Diversamente, qualora il registro elettronico non consentisse videolezioni o altre forme di interazione tra i docenti e gli studenti, potrebbe essere sufficiente – per non dover designare ulteriori responsabili del trattamento – **utilizzare servizi on line accessibili al pubblico e forniti direttamente agli utenti, con funzionalità di videoconferenza ad accesso riservato.** Alcuni di questi servizi sono, peraltro, facilmente utilizzabili anche senza la necessaria creazione di un account da parte degli utenti.

# Provvedimento del 26 marzo 2020 –

## "Didattica a distanza: prime indicazioni - ALLEGATO 1

---

### 4) Limitazioni delle finalità del trattamento

- Con riferimento al trattamento dei dati degli studenti svolti dalle piattaforme quali responsabili del trattamento stesso, si ricorda che esso deve limitarsi a quanto strettamente necessario per la fornitura dei servizi richiesti ai fini della didattica on line, senza l'effettuazione di operazioni ulteriori, preordinate al perseguimento di finalità proprie del fornitore.
- E' peraltro inammissibile il condizionamento, da parte dei gestori delle piattaforme, della fruizione dei servizi di didattica a distanza alla sottoscrizione di un contratto o alla prestazione– da parte dello studente o dei genitori – del consenso al trattamento dei dati connesso alla fornitura di ulteriori servizi on line, non necessari all'attività didattica. **Il consenso non sarebbe, infatti, validamente prestato perché, appunto, indebitamente condizionato al perseguimento di finalità ultronee rispetto a quelle proprie della didattica a distanza**




# Provvedimento del 26 marzo 2020 –

## "Didattica a distanza: prime indicazioni - ALLEGATO 1

---

### 5) Liceità, correttezza e trasparenza del trattamento


- Al fine di garantire la trasparenza e la correttezza del trattamento, le istituzioni scolastiche e universitarie devono assicurare la trasparenza del trattamento informando gli interessati (alunni, studenti, genitori e docenti), con un linguaggio comprensibile anche ai minori, in ordine, in particolare, alle caratteristiche essenziali del trattamento, che deve peraltro limitarsi all'esecuzione dell'attività didattica a distanza, nel rispetto della riservatezza e della dignità degli interessati (d.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, spec. art. 1; art. 13 del Regolamento).
- Nel trattare i dati personali dei docenti funzionali allo svolgimento della didattica a distanza, le scuole e le università dovranno rispettare presupposti e condizioni per il legittimo impiego di strumenti tecnologici nel contesto lavorativo (artt. 5 e 88, par. 2, del Regolamento, art. 114 del Codice in materia di protezione dei dati personali e art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300) limitandosi a utilizzare quelli strettamente necessari, comunque senza effettuare indagini sulla sfera privata (art. 113 del citato Codice) o interferire con la libertà di insegnamento.



# App per videoconferenze: ZOOM

## SICUREZZA PER IL DOCENTE ORGANIZZATORE DELL'EVENTO


- 1) Dal 4 aprile 2020, Zoom ha abilitato la funzione Sala d'attesa e ha richiesto ulteriori impostazioni della password per tutti gli utenti Basic su account e account gratuiti con un singolo utente con licenza, inclusi account didattici K-12 che hanno temporaneamente rinunciato al limite di 40 minuti. I nuovi requisiti di password si applicano sia alle riunioni che ai webinar. **Password con caratteri alfanumerici – caratteri particolari – M/m - limitazioni**
- 2) nuova icona della barra degli strumenti di sicurezza per host.
- 3) ID riunione non più visualizzato





# App per videoconferenze: ZOOM

## SICUREZZA PER L'ALUNNO



# FONTI

---

Art. 173 D.lgs. n. 81/08 del 9 aprile 2008.

Art. 174 D.lgs. n. 81/08 del 9 aprile 2008

Art. 175 D.lgs. n. 81/08 del 9 aprile 2008.

Art. 176 D.lgs. n. 81/08 del 9 aprile 2008.

Art. 177 D.lgs. n. 81/08 del 9 aprile 2008.

<https://www.argonline.it/i-videoterminalisti-della-scuola-italiana/>

## **Valerio Cuccaroni**

*Dottore di ricerca in Italianistica all'Università di Bologna e Paris IV Sorbonne, Valerio Cuccaroni è docente di lettere e giornalista. Collabora con «Le Monde Diplomatique - il manifesto», «Poesia», «Il Resto del Carlino» e «Prisma. Economia società lavoro». È tra i fondatori di «Argo».*



*That's all Folks!*